

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



PROGRAMMA PROTEZIONE AUTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CVT

HYUNDAI Capital Bank Europe GmbH Italy
(in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 300 517)

SET INFORMATIVO

Modello HYUNDAI CVT 09/2021
Ultimo aggiornamento 05/2026

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: HYUNDAI Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 7 300 517)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o leasing HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy.



Che cosa è assicurato?

Autovetture o autocarri fino a 35 quintali a marchio Hyundai, Kia e Genesis di prima immatricolazione.

Autovetture usate di tutte le marche con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni vendute come usato garantito dal Centro convenzionato Hyundai, Kia, Genesis.

Garanzie di base

- ✓ **Incendio** che comprende anche, esplosione, scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione del Veicolo, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine. La Società indennizza l'Aderente, fino a € 100.000,00, delle somme che egli, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere per danni cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato: 1) a cose di terzi, se l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non era in circolazione; 2) al locale condotto in locazione dall'Aderente.
- ✓ **Furto** (comprende anche la rapina): la Società indennizza, anche 1) Danni al Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina a causa di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada; 2) Danni al Veicolo conseguenti a Furto, tentato o consumato, di cose non assicurate, presenti all'interno dello stesso.
- ✓ **Assistenza**: garantisce, anche all'estero servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro.
- ✓ **Garanzie accessorie**: danni al Veicolo a causa del trasporto di vittime della strada, Urto contro animali selvatici, Rimborso tassa di proprietà non usufruita a seguito furto del Veicolo o sua demolizione in caso di danno risarcibile dalla presente polizza, Ripristino dei dispositivi di sicurezza, Spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale, Spese di immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso, Procura a vendere, Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale, Rimborso spese per perdita chiavi, Rimborso delle fatture per spese sostenute in aftersales (post-vendita) dall'Assicurato per l'acquisto di accessori auto.

Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo

Collisione: copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00
- ✗ Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio con e senza conducente
- ✗ Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
- ✗ Fanaleria e specchi retrovisori per la garanzia rottura cristalli
- ✗ Eventi naturali se non riscontrabili su una pluralità di enti e non documentalmente dimostrabili



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione, Kasko, non operano in caso di:

- ! Dolo, o Colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko dove non si applica l'esclusione per colpa grave;
- ! Guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- ! Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- ! Sinistri conseguenti ad atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ! Danni causati in modo non immediato dagli eventi assicurati anche se la causa è prevista nell'oggetto dell'assicurazione (c.d. danno indiretto).

La Garanzia accessoria Ripristino dei dispositivi di sicurezza non opera in caso di:

- ! Danno non conseguente ad incidente stradale

La Garanzia Rottura Cristalli non opera in caso di:

- ! a) Danni conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;

Kasko: copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Rottura cristalli: copre i danni subiti dai cristalli, delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, dovuti a causa accidentale o fatto involontario di terzi.

Eventi naturali: copre i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.

Eventi sociopolitici e Atti vandalici: copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario compiuto da soggetti non identificati o identificabili (c.d. atti vandalici).

! b) Danni conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;

! c) Danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

La Garanzia Assistenza auto non opera per :

! a) Gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;

! b) Gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;

! c) I danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;

! d) Le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;

! e) I danni verificatisi in conseguenza di: 1) guida in stato di ebbrezza; 2) alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni; 3) partecipazione ad attività illecite; 4) partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni; 5) impossibilità di utilizzo del Veicolo a causa di operazioni di manutenzione, montaggio di accessori, interventi sulla carrozzeria indipendenti da eventi assicurati con il Contratto.



Dove vale la copertura?

Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assistenza, le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere in modo accurato e sincero a tutte le domande poste e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Denunciare il sinistro entro 3 giorni da quando si è verificato o da quando l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. In caso di Furto totale inviare la documentazione entro 5 giorni ad Acrisure Services srl. Fornire in ogni caso tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio è versato anticipatamente dal Contraente alla Società in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico e non è frazionabile.

L'aderente paga il premio al Contraente nelle rate del contratto finanziario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del contratto finanziario o di consegna del veicolo, se successiva, e sarà valida per tutta la durata prescelta dall'Aderente che viene indicata sul Modulo di Adesione.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

La copertura può durare al massimo 90 mesi senza tacito rinnovo.

Non sono previsti periodi di carenza delle coperture.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di durata poliennale della polizza, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: HYUNDAI Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 7 300 517)

Data di aggiornamento: Maggio 2026

Il presente DIP aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1*619°776°434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'impegno della Società è nei limiti delle somme assicurate e del massimale pari al valore del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione (Valore Assicurato), fatti salvi i valori qui di seguito descritti:

Garanzie Accessorie

- La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare danni ai rivestimenti interni del Veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime della strada dal luogo dell'Incidente al Pronto Soccorso più vicino. Massimo euro 300,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico. Massimo euro 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per l'indennizzo è necessario produrre il verbale delle Autorità intervenute.
- La Società rimborsa quota della tassa di proprietà non goduta per Furto o demolizione del Veicolo a seguito di Danno risarcibile. Massimo euro 260,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società rimborsa le spese di ripristino o sostituzione dei dispositivi di sicurezza, o delle cinture di sicurezza e degli airbag del Veicolo, danneggiati a seguito di Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili. Massimo euro 500,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società rimborsa le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. Massimo euro 260,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società rimborsa, in caso di Furto totale senza ritrovamento del Veicolo, le spese sostenute per: a) l'immatricolazione di un nuovo Veicolo acquistato presso il Concessionario; b) l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; c) la procura a vendere a favore della Società o del soggetto dalla stessa indicato. Massimo euro 420,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società rimborsa, in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale, le Spese di parcheggio o custodia del Veicolo disposti dall'Autorità. Massimo euro 250,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società rimborsa le Spese per il rifacimento delle chiavi o congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere del Veicolo, sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione degli stessi. Massimo euro 300,00 per sinistro e anno assicurativo.
- La Società rimborsa le spese sostenute in after sales (post-vendita) dall'Assicurato per l'acquisto di accessori auto (es. portasci) nei 12 mesi antecedenti al verificarsi di un danno totale in copertura con la presente polizza. Massimo euro 500,00 per sinistro e anno assicurativo.

Garanzia Assistenza Auto

Garantisce anche all'estero i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (Veicolo) a seguito di Sinistro.

Soccorso stradale e traino fino a 50 KM dal luogo del fermo; Recupero difficoltoso dell'Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale massimo euro 260,00 per sinistro; Auto in sostituzione fino ad un massimo di 30 giorni per danno totale e riacquisto ridotto a 15 in caso di non riacquisto; Invio pezzi di ricambio all'estero nei limiti del costo delle spese di ricerca e spedizione in quanto le spese doganali e i pezzi di ricambio devono essere rimborsati alla Società che anticipa l'intero importo; Taxi per ritirare l'auto in sostituzione massimo euro 52,00; Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'Autoveicolo in caso di immobilizzo del Veicolo maggiore di 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero; Recupero dell'Autoveicolo da parte dell'Assicurato rientrato al domicilio con messa a disposizione di biglietto di treno o aereo; Costi per il Rimpatrio dell'Autoveicolo dall'estero in caso di tempo di riparazione superiore ai 5 giorni escluse le spese doganali e danni da furto precedenti alla presa in carico del Veicolo; Invio di un'autoambulanza a seguito di incidente stradale fino ad una percorrenza massima di 200 Km e non per trasferimenti tra strutture sanitarie; Rimpatrio sanitario (solo dall'estero) a seguito di incidente stradale; Medico on line per consigli o indicazioni sui primi provvedimenti urgenti da adottare in caso di infortunio o malattia; Anticipo di denaro all'estero massimo euro 2.600,00; Anticipo cauzione penale all'estero massimo euro 5.200,00; Anticipo spese legali all'estero massimo euro 1.100,00; Interprete all'estero in caso di fermo o arresto per incidente massimo euro 520,00; Autista a disposizione in Italia per condurre il Veicolo, in caso di impossibilità per infortunio malattia o ritiro patente dell'Assicurato, alla sua residenza; Spese di albergo per gli occupanti del Veicolo a seguito in caso di guasto o sinistro con immobilizzo del mezzo superiore alle 24 ore, massimo euro 80,00, a persona fino a 3 giorni.

Eventi naturali

La Società presta la copertura con i seguenti massimali applicabili a tutte le Zone Territoriali:

	Riparazione presso centro convenzionato	Riparazione presso centro NON convenzionato
Grandine	10% del valore del Veicolo calcolato al giorno del sinistro con un minimo di €1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00;	10% del valore del veicolo calcolato al giorno del sinistro con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 2.000,00.
Alluvione	Pari a valore a nuovo o valore commerciale del veicolo	Indennizzo massimo di € 2.000,00.

Cristalli:

Sono applicati per ogni sinistro i seguenti massimali per evento anno:

- riparazione/sostituzione presso centro convenzionato: € 1.000,00 per veicoli termici o € 1.500,00 per i veicoli elettrici o full hybrid.
- riparazione/sostituzione presso centro non convenzionato: € 600,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

In caso installazione volontaria di Antifurto Satellitare è prevista l'applicazione di uno sconto del premio assicurativo.

Lo sconto non si applica laddove l'installazione dell'Antifurto sia obbligatoria ovvero Zona 1 e Zona 2 solo per Roma su veicoli KIA Sportage, KIA Niro e Hyundai Tucson.

GARANZIE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'Aderente potrà scegliere uno tra i seguenti Pack anche in base alla propria Zona territoriale di riferimento consultabile nel presente documento.

La combinazione minima acquistabile è costituita dai pacchetti Base, Base Superior o Base Light.

PACK	GARANZIE INCLUSE	ZONA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	APPLICAZIONE VALORE A NUOVO
Base	INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA, VALORE A NUOVO	1	6 mesi
Base Superior	INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA, VALORE A NUOVO	2-3-4	48 mesi
Base Light	INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA, VALORE A NUOVO	2-3-4	24 mesi
Classic	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	1	6 mesi
Classic Superior	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	2-3-4	48 mesi
Classic Light	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	2-3-4	24 mesi
Top	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI+COLLISIONE	1	6 mesi
Top Superior	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI+COLLISIONE	2-3-4	48 mesi
Top Light	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI+COLLISIONE	2-3-4	24 mesi
Gold Superior	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI +KASKO	2-3-4	48 mesi salvo garanzia Kasko a 24 mesi

Gold Light	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI +KASKO	2-3-4	24 mesi
------------	--	-------	---------

Il Pack Gold non è previsto in ZONA 1.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel DIP base.
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Incendio non opera anche in caso di atti dolosi in genere.

Le Garanzie Collisione e Kasko non operano anche per i danni:

- a) provocati da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, salvo il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) purché la sua validità venga confermata entro 3 mesi dal Sinistro;
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;

Le Garanzie Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici non operano in caso di: danni riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione

Sono previste le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

Garanzia	Zona	Scoperto e minimo riparazione/riacquisto in Centro convenzionato Hyundai, Kia, Genesis	Scoperto e minimo con riparazione/NO riacquisto/riacquisto in un-Centro NON convenzionato Hyundai, Kia, Genesis
Incendio Totale e Parziale	1	10,00% minimo € 1.000	25,00% minimo € 2.000
	2	0,00% minimo € 250	15,00% minimo € 1.000
	3	0,00% minimo € 250	15,00% minimo € 500
	4	0,00% minimo € 250	15,00% minimo € 500
Furto Parziale	1	20,00% minimo € 1.000	30,00% minimo € 2.000
	2	10,00% minimo € 250	20,00% minimo € 1.500
	3	10,00% minimo € 250	20,00% minimo € 1.000
	4	10,00% minimo € 250	20,00% minimo € 1.000
Furto Totale	1	15,00% minimo € 2.000	20,00% minimo € 2.000
	2 Roma e provincia	0,00% minimo € 1.500	10,00% minimo € 1.000
	2 Tutte le altre province	0,00% minimo € 1.000	10,00% minimo € 1.000
	3	0,00% minimo € 500	10,00% minimo € 500
	4	0,00% minimo € 500	10,00% minimo € 500
Eventi Naturali esclusa Grandine- Atti vandalici	1	10,00% minimo € 500	25,00% minimo € 2.000
	2	10,00% minimo € 350	15,00% minimo € 1.000
	3	10,00% minimo € 250	15,00% minimo € 500
	4	10,00% minimo € 250	15,00% minimo € 500
Eventi naturali -Danno da Grandine-	1	10,00% minimo € 600	20,00% minimo € 1.000
	2	10,00% minimo € 450	20,00% minimo € 1.000
	3	10,00% minimo € 350	20,00% minimo € 1.000
	4	10,00% minimo € 350	20,00% minimo € 1.000
	Tutte	no scoperto/ no franchigia solo in caso di riparazione effettuata totalmente con tecnica a freddo	NON prevista agevolazione in caso di riparazione fuori rete
Cristalli	1	no franchigia	Franchigia € 200 per sostituzione
	2	no franchigia	Franchigia € 100 per sostituzione
	3	no franchigia	Franchigia € 100 per sostituzione
	4	no franchigia	Franchigia € 100 per sostituzione
Collisione	1	15,00% minimo € 1.000	25,00% minimo € 2.000
	2	10,00% minimo € 600	15,00% minimo € 1.000
	3	10,00% minimo € 500	15,00% minimo € 750
	4	10,00% minimo € 500	15,00% minimo € 750
Kasko	1	NA- non assicurabile	NA- non assicurabile
	2	10,00% minimo € 750	15,00% minimo € 1.000
	3	10,00% minimo € 500	15,00% minimo € 750
	4	10,00% minimo € 500	15,00% minimo € 750

FURTO TOTALE:

- In caso di mancanza di una o più chiavi del Veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
- Per i Veicoli dotati dei sistemi di antifurto satellitare, la Garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato, attivato in caso di Veicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. In mancanza di una delle suddette condizioni, la Società applicherà un ulteriore Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti applicabili per il Sinistro.
- Per la zona territoriale 1 (tutti i modelli) e per Roma e provincia di Roma (modelli KIA Sportage, KIA Niro, Hyundai Tucson), l'installazione del sistema di Antifurto Satellitare è obbligatoria.

Province e relativa Zona di riferimento che determinano le franchigie e/o gli scoperti applicabili alle singole garanzie.

Zona	Provincia di Residenza dell'Aderente o locatario in caso di leasing
1	Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Taranto.
2	Avellino, Benevento, Catania, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Vibo Valentia.
3	Ascoli Piceno, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastro, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani.
4	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE:

In caso di Danno Totale la Società calcola l'indennizzo in misura **pari al Valore Assicurato**

- Se il Sinistro avviene entro i termini previsti nel Pack scelto, considerando per il conteggio l'intervallo tra la data di prima immatricolazione del Veicolo o, in caso di Veicolo d'occasione dalla data di voltura, e la data di accadimento del Sinistro.
- Se l'Assicurato riacquista, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con HCBE, un nuovo veicolo con finanziamento HCBE.

Se il Sinistro si verifica **oltre i termini sopra indicati**, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti.

DANNO PARZIALE:

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo inferiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, **al netto degli scoperti previsti dalle condizioni di assicurazione.**

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica. In caso di riparazione con esclusivo utilizzo di tecnica a freddo, certificata da idonea documentazione, presso i riparatori convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato HYUNDAI/KIA/Genesis:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
- b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione dell'Indennizzo i tali componenti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione del Veicolo come da quotazione Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato HYUNDAI/KIA/Genesis:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
- b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy e che sia Proprietario (ovvero l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) o Utilizzatore (in caso di veicolo in leasing) di un veicolo:

- nuovo di marca Hyundai, Kia o Genesis di prima immatricolazione;
- usati di altre marche con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito;

Il valore assicurato è quello riportato in fattura d'acquisto ed indicato sul Modulo di Adesione. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è € 120.000,00; può essere superiore a € 120.000,00 solo in caso di autorizzazione scritta della Società.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari, in media, al 54 % del premio. Le spese di gestione sono, in media, pari al 2,5 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa
assicuratrice

Per presentare un reclamo alle Imprese scrivi a: **Centro Assistenza Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari** – email: sinistrihcb@doubleinsurance.com. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org .

REGIME FISCALE

Le imposte applicate al premio imponibile sono pari al 13,5 % .

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

SOMMARIO

GLOSSARIO

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 4

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA..... 6

3. GARANZIE DISPONIBILI 7

4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE 9

5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 11

6. VINCOLO A FAVORE DI HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH ITALY 13

7. DANNI ESCLUSI 13

8. SCOPERTI E FRANCHIGIE..... 14

9. COME SI DETERMINA IL PREMIO..... 16

10. A CHI RIVOLGERSI 16

11. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/ADERENTE 17

12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO 18

13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 19

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 20

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Animali selvatici: animali che vivono liberi sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di cani e gatti randagi.

Antifurto Satellitare/Antifurto: dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geolocalizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.

Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento erogato dal Contraente per l’acquisto di un veicolo e che ha sottoscritto il Modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l’Utilizzatore del veicolo.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 7 300 517.

Centrale operativa: (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Centro Assistenza Clienti: Acrisure Services srl, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Acrisure S.r.l, con sede legale in Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), partecipante al gruppo IVA Acrisure, Partita IVA 13147890969 codice fiscale 02888100902, capitale sociale di € 10.000, 00 i.v.

Centro convenzionato: Il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata della Rete HYUNDAI, KIA, GENESIS o da Acrisure Services.

Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita di prodotti HYUNDAI, KIA, GENESIS.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario o dell’Utilizzatore.

Contraente o HCBE: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino che stipula l’Assicurazione. Trattasi del soggetto iscritto all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00011544, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l’ammontare della stessa Franchigia relativa.

Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all’Assistenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Operativa.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l’errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: L’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy, in seguito e nel contratto indicato come HCBE. Trattasi del soggetto iscritto all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con n. UE00011544, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale, Codice Fiscale/Partita Iva, garanzie prescelte (pack), Premio di assicurazione, durata delle garanzie, marca e modello del veicolo e la sottoscrizione dell’Aderente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 300 517 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato/Aderente.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di stuccare e/o riverniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tecnica Mista: tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.

Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile, in base alle condizioni di polizza, non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o trascorrere del tempo.

Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Veicolo indicato in fattura che viene riportato nel Modulo di adesione.

Valore Commerciale: È il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo d'occasione: Autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

PROGRAMMA Protezione Auto
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 300 517

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. E' fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazione Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy che vi aderiscano.
- d. **Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assistenza**, le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f. **Recesso dal contratto.**
- In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto **entro 60 giorni** dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato **al netto degli oneri di legge**.
- In caso di durata poliennale della Polizza, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società **con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale**.
- Dopo ogni denuncia di Sinistro e **fino al 60° giorno** dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e **con preavviso di 30 giorni**. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, **al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso**.
L'Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società **all'indirizzo mail infohcbe@doublesinsurance.com o a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Acrisure Services, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.**
- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto **con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno** inviata alla Società **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, **al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive**.
Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata.
Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
- g. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto ilPack, potrà aderire alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in nome e per conto dell'Aderente. Resta convenuto, in tal caso, che il Premio viene anticipato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy e finanziato all'Aderente da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy stessa.
In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI CAPITAL EUROPE GMBH Italy offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy, il Premio è corrisposto alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell'Aderente.

In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a carico dell'Aderente, il Premio, corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in nome e per conto dell'Aderente e sarà finanziato a quest'ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integrazione delle garanzie.

- h. Durata del contratto.** L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del contratto finanziario o di consegna del veicolo, se successiva, e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. L'Assicurazione può durare al massimo 90 mesi e **non è previsto tacito rinnovo**. L'Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
- i. Cessazione dell'Assicurazione.** La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
- a) estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, **la copertura assicurativa resterà attiva, salvo espressa richiesta scritta di cessazione da parte dell'Assicurato** da inviarsi a infohcbe@doublesinsurance.com entro e non oltre 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo; è fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui si applicano le procedure di cui ai punti c) e d). La Società rimborsa **dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui si applicano le modalità di calcolo di cui ai punti c) e d).**
- b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato, decesso del proprietario, mutamento della titolarità del bene (es da socio a società e viceversa): si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario:
- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, **allegando copia del Modulo di adesione**;
 - consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la **documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto** (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).
- Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.
La Società rimborsa dal mese successivo, ad eccezione dei punti c) e d) seguenti, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:
- **essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. inviata a Acrisure Services, Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa**
 - **o tramite mail a infohcbe@doublesinsurance.com.**
- c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): la Società rimborsa **dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.**
- d) per tutti gli altri casi di Danno totale a seguito di Sinistro coperto dalla polizza, la Società rimborsa **dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.**

Come previsto dal precedente *articolo 1.g delle Condizioni di assicurazione*, in caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI il Premio è integralmente pagato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy senza alcun costo o onere a carico dell'Aderente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy, fatto salvo il diritto dell'Aderente in ordine al rimborso Premio relativo alle estensioni di pagamento pattuite così come previsto dal presente articolo delle Condizioni di assicurazione.

- j. Aggravamento o diminuzione del rischio.** Il Proprietario e l'Utilizzatore si impegnano a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario o dell'Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.8) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.
- k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.**
- l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge**, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terrestri 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.
- m. Cessione del contratto di assicurazione.** In caso di subentro di un nuovo Assicurato nel contratto di leasing, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 24.00 della data di subentro del contratto di leasing. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, si applicheranno all'Assicurato gli scoperti e le franchigie di cui all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione e, la Società, tramite il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services, provvederà a contattare l'Assicurato per regolare gli eventuali adeguamenti del Premio assicurativo, **fatti salvi i diritti di cui agli artt. 1897 e 1898 c.c.**
- n. Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti

all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria): 99,9 %

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

o. Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

I) Reclamo

Per presentare un reclamo alla Società scrivi a:

-Centro Assistenza Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari

-e-mail: sinistrihcbe@doublesinsurance.com.

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

II) Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a **sistemi conciliativi** quali :

- **Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET:** È facoltà dell'Assicurato presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (*si veda sotto: **Risoluzioni delle liti transfrontaliere***),

- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

- **Negoziazione assistita:** Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società,

- **Arbitrato:** È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.

- **Risoluzioni delle liti transfrontaliere:** Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. Sito web: <https://www.mediation-assurance.org>.

Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito:https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

2.1 Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo HYUNDAI sono fornite esclusivamente per i veicoli acquistati tramite contratto finanziario stipulato con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy.

Sono assicurabili:

- autoveicoli con targa italiana di marca HYUNDAI, KIA, GENESIS di prima immatricolazione;
- autoveicoli con targa italiana di tutte le marche, usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI, KIA, GENESIS.

Non sono assicurabili:

- **i veicoli adibiti a taxi (autotassametri), i veicoli concessi a noleggio con e senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;**
- **i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;**
- **i veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.**

2.2 La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del contratto finanziario o di consegna del veicolo, se successiva, e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione.

La copertura può durare al massimo 90 mesi.

Non è previsto tacito rinnovo.

Non vi sono periodi di carenza.

Non è prevista sospensione.

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

3.1 Le coperture assicurative offerte garantiscono i **danni materiali e diretti**, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza così definite:

“Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

“Furto o Rapina”

Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

“Collisione”

Scontro del Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato verificatosi durante la circolazione in aree pubbliche o private. .

“Kasko”

Collisione del Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore, con un altro veicolo a motore immatricolato e identificato, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. .

“Rottura Cristalli”

Rottura accidentale dei cristalli, delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, **esclusa fanaleria e specchi retrovisori**, limitatamente al **costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo**.

“Eventi naturali”

Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti vandalici e dolosi in genere, compiuti da terzi non identificati o identificabili, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio **con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione**.

“Garanzie Accessorie”

- Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

L'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.

- Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro Animali selvatici.

La Società si obbliga ad indennizzare i **danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con Animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico **sino ad un massimo di € 3.000,00 per Sinistro e anno assicurativo**.

Sarà necessario fornire il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dall' Autoveicolo.

- Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno risarcibile.

L'indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza.

L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato. **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. L'Indennizzo è pari ad un massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Spese di dissequestro sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

L'indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.

- Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.

In caso di **Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo**, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società o del soggetto dalla stessa indicato. **L'indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 420,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.

L’Aderente viene indennizzato **sino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro e anno assicurativo.**
- Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
L’Aderente viene indennizzato **sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.**
-Rimborso delle fatture per spese sostenute in aftersales per l’acquisto di accessori auto (es. portasci) nei 12 mesi antecedenti al verificarsi di un danno totale in copertura con la presente polizza.
L’Aderente viene indennizzato **sino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo** previa presentazione di idonea documentazione/fattura.

“Garanzia Assistenza Auto”

Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

“Clausola Valore a Nuovo”

Il Valore a Nuovo prevede, in caso di Danno o Perdita totale del Veicolo, che l’indennizzo liquidabile in base alle condizioni di polizza, non tenga conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o trascorrere del tempo.

3.2 Combinazioni disponibili

L’Aderente potrà scegliere uno tra i seguenti Pack anche in base alla propria Zona territoriale di riferimento consultabile all’ art. 9 “Come si determina il premio”:

PACK	GARANZIE INCLUSE	ZONA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	APPLICAZIONE VALORE A NUOVO
Base	INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA, VALORE A NUOVO	1	6 mesi
Base Superior	INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA, VALORE A NUOVO	2-3-4	48 mesi
Base Light	INCENDIO E FURTO, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA, VALORE A NUOVO	2-3-4	24 mesi
Classic	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	1	6 mesi
Classic Superior	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	2-3-4	48 mesi
Classic Light	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI	2-3-4	24 mesi
Top	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI+COLLISIONE	1	6 mesi
Top Superior	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI+COLLISIONE	2-3-4	48 mesi
Top Light	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI+COLLISIONE	2-3-4	24 mesi
Gold Superior	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI +KASKO	2-3-4	48 mesi salvo garanzia Kasko a 24 mesi

Gold Light	BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI +KASKO	2-3-4	24 mesi
------------	--	-------	---------

Il Pack Gold non è disponibile in Zona 1.

4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti del Valore assicurato ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all’Articolo 8 “Scoperti e franchigie” delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:

- I **danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**
- I **danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono comprese inoltre:

1) Circolazione non autorizzata

L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal solo Veicolo a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo

La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino alla concorrenza di **€ 100.000,00** che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall’Aderente.

Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti relative all’ Antifurto Satellitare.

L’Antifurto satellitare è obbligatorio per la Zona territoriale 1 e per la Zona territoriale 2, in questo secondo caso limitatamente a Roma e provincia e solo per i modelli KIA Sportage, KIA Niro e Hyundai Tucson.

Le Zone territoriali sono indicate agli Artt. 8 “Scoperti e Franchigie” e 9 “Calcolo del premio”.

Solo in caso di installazione **non obbligatoria** dell’Antifurto Satellitare, l’Aderente beneficia di uno sconto del 25% sulla componente base del pacchetto scelto, pertanto **lo sconto non è applicato in caso di installazione obbligatoria del dispositivo.**

Sono ammessi i seguenti dispositivi antifurto: Lojack o antifurti della casa costruttrice del Veicolo che abbiano i requisiti previsti indicati nel Glossario.

Dispositivi differenti saranno ammessi solo se la Società viene preventivamente avvisata e concede il proprio benestare.

Relativamente agli Autoveicoli per i quali sia stata dichiarata l’installazione dell’Antifurto Satellitare al momento dell’Adesione o **nei casi infra previsti dalle presenti condizioni di polizza in cui l’installazione dell’Antifurto satellitare sia obbligatoria**, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che **l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo.**

Quando, per qualsiasi motivo, non sia operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo **con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.**

L’Aderente, quindi, dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l’Antifurto era attivo al momento del Sinistro.

GARANZIE COLLISIONE E KASKO

Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione

A) GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Kasko)

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti del Valore assicurato**, i **danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell’Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private,.

B) GARANZIA KASKO (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione)

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti del Valore assicurato**, i **danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo assicurato, condotto con il consenso del proprietario o dell’Utilizzatore, in conseguenza di collisione contro altro veicolo a motore

immatricolato e identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. **Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione**
La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Articolo 3 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 7.1.c) (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti sottoindicati, copre i danni subiti dai cristalli, delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo, **esclusa fanaleria e specchi retrovisori**, dovuti a causa accidentale o fatto involontario di terzi. La Garanzia è **limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione**.

Articolo 2 – Massimali

Sono applicati per ogni sinistro i seguenti massimali per evento anno:

- **riparazione/sostituzione in rete: € 1.000,00 per veicoli termici o € 1.500,00 per i veicoli elettrici o full hybrid.**
- **riparazione/sostituzione fuori rete: € 600,00.**

GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

Eventi naturali

La Società indennizza, **nei limiti del Valore assicurato o nei limiti di seguito espressamente indicati per il danno da grandine e in caso di alluvione, e con gli scoperti di cui all' Art.8 “Scoperti e Franchigie” delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti** provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.

In caso di danno da grandine, la Società presta la copertura con i seguenti massimali applicabili a tutte le Zone Territoriali:

- **Riparazione presso centro convenzionato: 10% del valore del Veicolo calcolato al giorno del sinistro con un minimo di €1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00;**
- **Riparazione presso centro non convenzionato: 10% del valore del Veicolo calcolato al giorno del sinistro con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 2.000,00.**

In caso di alluvione, la Società presta la copertura con i seguenti massimali applicabili a tutte le Zone Territoriali:

- **Riparazione presso centro convenzionato: pari a valore a nuovo o valore commerciale del veicolo;**
- **Riparazione presso centro non convenzionato: Indennizzo massimo di € 2.000,00.**

Tutti gli eventi atmosferici (compresa la grandine) coperti dalle presenti condizioni di assicurazione devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

Eventi sociopolitici e atti vandalici

La Società indennizza, **nei limiti del Valore assicurato, i danni materiali e diretti** subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario compiuti da soggetti non identificati o identificabili (c.d. atti vandalici).

CLAUSOLA VALORE A NUOVO

Il Valore a Nuovo prevede, in caso di Danno o Perdita totale del Veicolo, che l'indennizzo liquidabile in base alle condizioni di polizza, non tenga conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo.

Il Valore a Nuovo viene riconosciuto al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- Se il Sinistro avviene **entro i termini previsti nel Pack scelto**, considerando per il conteggio l'intervallo tra la data di prima immatricolazione del Veicolo o, in caso di Veicolo d'occasione dalla data di voltura, e la data di accadimento del Sinistro.
- Se l'Assicurato **riacquista, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con HCBE**, un nuovo veicolo **con finanziamento HCBE**.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'Art. 8 “Scoperti e Franchigie”.

La clausola Valore a Nuovo è sempre operante (ovvero sempre ricompresa) nei limiti descritti all'art. 3.2 “Combinazioni disponibili”, a decorrere dalla data di effetto della polizza.

5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni che seguono devono essere richieste a IMA Servizi S.c.a.r.l., nei termini indicati all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

5.1 Prestazioni

Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di Guasto, Incidente, o Danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino dell'Autoveicolo stesso fino al Concessionario, qualora questo si trovi **nel raggio di 50 km dal luogo di fermo**. Oltre i 50 km, l'Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. **L'Aderente può inoltre richiedere di essere trainato fino al Concessionario anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.**

Recupero difficoltoso dell'Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Aderente il mezzo di soccorso per riportare l'Autoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo **fino ad un massimo di € 260,00 per Sinistro**. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Aderente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Aderente i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.**

Auto in sostituzione. Qualora l'Autoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la Garanzia e se la riparazione richieda oltre 3 ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del Veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Aderente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell'azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. **per un periodo massimo di:**

a. 30 gg. consecutivi in caso di Danno totale del Veicolo ed in caso di riacquisto di altro veicolo presso la rete

b. 15 gg. consecutivi in caso di Danno totale del Veicolo ed in caso di non riacquisto.

In caso di Furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia

c. 15 gg. consecutivi per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso la rete

d. 5 gg. consecutivi per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la rete.

L'auto in sostituzione sarà fornita a chilometraggio illimitato senza autista.

L'Aderente può indicare anche una seconda guida purché preventivamente segnalata al momento della richiesta dell'auto in sostituzione.

A carico dell'Aderente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero). Qualora a seguito di Incidente, Guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio **L'Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Taxi per ritirare l'auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Aderente al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio dell'Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un Guasto, di Incidente o Danno previsto dal contratto occorso all'Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell'Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell'Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l'Autoveicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero dell'Autoveicolo. Nel caso di un Incidente, di Danno previsto dal contratto o di un Guasto occorso all'Autoveicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto dell'Autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Aderente, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l'Autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento dell'Autoveicolo assicurato successivo a Furto, **L'Aderente potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell'Autoveicolo alla propria Residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla Residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l'Autoveicolo sia ancora di proprietà dell'Aderente.** Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati,

tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio dell'Autoveicolo dall'estero. Qualora a seguito di Incidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l'Autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Aderente. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del Valore Commerciale in Italia dell'Autoveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. **Sono a carico dell'Aderente i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale verificatisi prima** della presa in carico dell'Autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Invio di un'autoambulanza. Qualora, a seguito di Incidente stradale che abbia interessato l'Autoveicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.**

Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero). Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'Autoveicolo assicurato, le condizioni degli occupanti dell'Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro Residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l'Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica** eventualmente in barella;
- **treno prima classe**, occorrendo, il vagone letto;
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi europei. **Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti dell'Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.**

Medico on-line. L'Aderente, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di Infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

Anticipo di denaro all'estero. Nel caso in cui l'Aderente debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un Guasto, un Incidente o Danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di **prestito fino ad un massimo di € 2.600,00** a condizione che l'Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Aderente dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi** dalla data di messa a disposizione.

Anticipo cauzione penale all'estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell'Autoveicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Aderente l'importo della **cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00**, a condizione che l'Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Aderente dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi** dalla data di messa a disposizione.

Anticipo spese legali all'estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell'Autoveicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00**, a condizione che l'Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. **L'Aderente dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi** dalla data di messa a disposizione.

Interprete all'estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad Incidente stradale, qualora l'Aderente si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Aderente non sia in condizioni di guidare l'Autoveicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l'Autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla Residenza dell'Aderente secondo l'itinerario più breve. **Restano sempre a carico dell'Aderente tutte le spese di carburante, dei pedaggi** in genere (autostrade e simili) nonché **dei traghetti, per il rientro dell'Autoveicolo.**

Spese di albergo. La centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del Veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese **fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona** nel caso che, in seguito a guasto o incidente previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

5.2. Obblighi in caso di Sinistro.

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

6. VINCOLO A FAVORE DI HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy

Se il Veicolo assicurato è stato concesso in leasing, risulta essere di proprietà della HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell’Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in qualità di Proprietario-locatore a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy.

In caso di danno totale da Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l’Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietaria di detto Veicolo e pertanto da quest’ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza.

In caso di danno parziale il sinistro sarà liquidato al locatario.

La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l’Aderente.

Esclusioni e limitazioni

7. DANNI ESCLUSI

7.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Collisione e Kasko l’assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;**
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;**
- d) causati in modo non immediato dagli eventi assicurati anche se la causa è prevista nell’oggetto dell’assicurazione (es. urto di oggetti trascinati dal vento in caso di eventi naturali);**
- e) conseguenti, per la sola garanzia Incendio, ad atti dolosi in genere.**
- f) danni verificatisi in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;**

7.2. Oltre a quanto previsto all’articolo 7.1., limitatamente alle Garanzie Collisione e Kasko, l’Assicurazione non è operante anche per i danni:

- a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;**
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo;**
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;**
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;**
- e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;**

7.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;**
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;**
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.**

7.4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 7.1, limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l’Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

7.5. Limitatamente alla Garanzia Assistenza, sono esclusi:

- a) gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;**
- b) gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;**
- c) i danni provocati con dolo dall’Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;**
- d) le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;**
- e) danni verificatisi in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;**
- f) danni verificatisi in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;**

g) danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

8. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Di seguito è riportato l’elenco delle provincie e la relativa Zona di riferimento che determina le franchigie e/o gli scoperti applicabili alle singole garanzie.

Zona	Provincia di Residenza/Sede Legale dell’Aderente o Locatario in caso di leasing
1	Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Taranto.
2	Avellino, Benevento, Catania, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Vibo Valentia.
3	Ascoli Piceno, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastro, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani.
4	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA/GENESIS	Zona	Scoperto e minimo
Incendio Totale e Parziale	1	10,00% minimo € 1.000
	2	0,00% minimo € 250
	3	0,00% minimo € 250
	4	0,00% minimo € 250
Furto Parziale	1	20,00% minimo € 1.000
	2	10,00% minimo € 250
	3	10,00% minimo € 250
	4	10,00% minimo € 250
Furto Totale	1	15,00% minimo € 2.000
	2 Roma e provincia	0,00% minimo € 1.500
	2 Tutte le altre province	0,00% minimo € 1.000
	3	0,00% minimo € 500
	4	0,00% minimo € 500
Eventi Naturali esclusa Grandine- Atti vandalici	1	10,00% minimo € 500
	2	10,00% minimo € 350
	3	10,00% minimo € 250
	4	10,00% minimo € 250
Eventi naturali -Danno da Grandine-	1	10,00% minimo € 600
	2	10,00% minimo € 450
	3	10,00% minimo € 350
	4	10,00% minimo € 350
	Tutte	no scoperto/ no franchigia solo in caso di riparazione effettuata totalmente con tecnica a freddo

Cristalli	1	no franchigia
	2	no franchigia
	3	no franchigia
	4	no franchigia
Collisione	1	15,00% minimo € 1.000
	2	10,00% minimo € 600
	3	10,0% minimo € 500
	4	10,0% minimo € 500
Kasko	1	NA- non assicurabile
	2	10,00% minimo € 750
	3	10,00% minimo € 500
	4	10,00% minimo € 500

Garanzia con riparazione/NO riacquisto/riacquisto in un Centro <u>NON convenzionato</u> HYUNDAI/KIA/GENESIS	Zona	Scoperto e minimo
Incendio Totale e Parziale	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 500
	4	15,00% minimo € 500
Furto Parziale	1	30,00% minimo € 2.000
	2	20,00% minimo € 1.500
	3	20,00% minimo € 1.000
	4	20,00% minimo € 1.000
Furto Totale	1	20,00% minimo € 2.000
	2 Roma e provincia	10,00% minimo € 1.000
	2 Tutte le altre province	10,00% minimo € 1.000
	3	10,00% minimo € 500
	4	10,00% minimo € 500
Eventi Naturali no Grandine- Atti vandalici	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 500
	4	15,00% minimo € 500
Eventi naturali -Danno da Grandine-	1	20,00% minimo € 1.000
	2	20,00% minimo € 1.000
	3	20,00% minimo € 1.000
	4	20,00% minimo € 1.000
Cristalli	1	Franchigia € 200 per sostituzione
	2	Franchigia € 100 per sostituzione
	3	Franchigia € 100 per sostituzione
	4	Franchigia € 100 per sostituzione
Collisione	1	25,00% minimo € 2.000
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 750
	4	15,00% minimo € 750
Kasko	1	NA- non assicurabile
	2	15,00% minimo € 1.000
	3	15,00% minimo € 750
	4	15,00% minimo € 750

Calcolo del Premio

9.COME SI DETERMINA IL PREMIO

- Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
- 1. garanzie scelte dall’Aderente (Pack);
 - 2. provincia di Residenza/ Sede legale dell’Assicurato o, in caso di leasing, dell’Utilizzatore;

Zona	Provincia di Residenza/Sede legale dell’Aderente o locatario in caso di leasing
1	Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Taranto.
2	Avellino, Benevento, Catania, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Vibo Valentia.
3	Ascoli Piceno, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastro, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani.
4	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

- 3. valore del Veicolo assicurato;
- 4. durata dell’Assicurazione;
- 5. presenza dell’Antifurto Satellitare quando è installato facoltativamente dall’Assicurato;
- 6. presenza o meno della Campagna di HYUNDAI.

In caso di Sinistro

10. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

1) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Acrisure Services srl – Via Mazzini, 3 07100 Sassari. E’ possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services, Telefono **+39 079.274.332**; e-mail: sinistrihcb@doblesinsurance.com alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30**.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Aderente le eventuali appendici contrattuali;
Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, **prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services** per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

2) IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste **le prestazioni di Assistenza** da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato/Aderente **deve rivolgersi sempre e preventivamente** alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde **800 684616** dall'Italia, tel. **+39 02 24128 436** dall'estero– fax **+39 02/24128245**.

Alla Centrale Operativa **l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7300517, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo**.

La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

11.1. In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. In caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. In caso di Urto contro animali selvatici presentare alla Società il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal Veicolo. La mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l'impossibilità di procedere con il pagamento dell'indennizzo.

C. In ogni caso fornire denuncia scritta o alla casella mail sinistrihcbe@doublesinsurance.com o tramite posta inviando la documentazione richiesta ad Acrisure Services srl Via Mazzini, 3 07100 Sassari, indicando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

11.2. In caso di Furto totale, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

- originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti;
- copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
- copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
- tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
- copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- estratto cronologico generale e perdita di possesso;
- procura notarile a vendere a favore del soggetto indicato dalla Società.
- copia del modulo di adesione

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Nel caso in cui vi sia obbligo di installazione di Antifurto Satellitare o sia stata dichiarata l'installazione di Antifurto Satellitare al momento dell'Adesione, dovrà essere altresì fornita dall'Assicurato copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'Antifurto satellitare era attivo al momento del Sinistro.

In assenza della opportuna documentazione in relazione al capoverso precedente (installazione e attivazione dell'Antifurto satellitare) verrà applicato un ulteriore scoperto del 35% sul danno liquidato a termini di polizza.

11.3. Per le altre garanzie e per il furto parziale, l'Assicurato avrà cura di produrre i seguenti documenti/informazioni:

11.3.1 In caso di DANNO PARZIALE:

- copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti;
- copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
- copia del modulo di adesione;
- indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo;
- preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
- foto del danno e in caso di danno da grandine, successivamente alla riparazione, foto delle fasi di riparazione da cui si evinca la tecnica riprativa applicata;
- copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
- in caso di danno da circolazione (kasko/collisione) Modulo CAI (per sinistri con altri veicoli) e/o Verbale delle eventuali Autorità intervenute (obbligatorio per urto contro animale selvatico);
- in caso di incendio, verbale dei Vigili del Fuoco se intervenuti;
- in caso evento naturale prova dell'evento (es. articolo di giornale);
- eventuale cessione del credito.

11.3.2 In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto:

- copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti;
- copia della fattura di acquisto del Veicolo;
- copia del modulo di adesione;
- indicazione del luogo ove è ricoverato il mezzo;

- preventivo con quantificazione del danno ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
- foto del danno;
- copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
- dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell' IVA;
- in caso di danno da circolazione (kasko/collisione) Modulo CAI (per sinistri con altri veicoli) e/o Verbale delle eventuali Autorità intervenute;
- in caso di incendio, verbale dei Vigili del Fuoco se intervenuti;
- in caso di evento naturale prova dell'evento (es. articolo di giornale).

L'originale della denuncia, quando necessaria, effettuata alle Autorità competenti, deve essere inviata alla Società in tutti i casi di danno totale o parziale causato da uno degli eventi sopra menzionati all' Art. 11.1 Obblighi dell'Assicurato/Aderente.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

11.4 Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

11.5 Resta ferma la facoltà della Società di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla gestione del sinistro (es. verbale di ritrovamento del Veicolo in caso di furto totale con ritrovamento).

12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Danno totale subito da un Veicolo in leasing, l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Aderente.

A. DANNO TOTALE (CVT)

Si considera "perdita totale" del Veicolo quando il veicolo viene rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni o i danni subiti dallo stesso a seguito di ritrovamento dopo un furto o a seguito di sinistro coperto da polizza siano pari o superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore di fattura (Valore assicurato) o all'eventuale differente massimale laddove previsto dalle Condizioni di Polizza.

Criteri per la definizione della liquidazione:

- **Liquidazione con applicazione di Valore a nuovo (secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo")**
L'Assicurato riceverà l'Indennizzo del Valore Commerciale del veicolo **al netto del valore dell'eventuale Relitto che il perito indica nella perizia**. Per ricevere l'eventuale differenza tra il Valore Commerciale così determinato e il Valore a Nuovo, l'Assicurato dovrà inviare alla Società: **i) la fattura d'acquisto o l'ordine di acquisto, seguito da fattura, entro 6 mesi dalla data del sinistro ii) contratto di finanziamento del nuovo veicolo**. Per il calcolo del termine dei 6 mesi farà fede la data di sottoscrizione dell'ordine di acquisto; la Società liquiderà la differenza tra Valore Commerciale e Valore a Nuovo alla presentazione della fattura di acquisto.
- **Liquidazione senza applicazione di Valore a nuovo**
Se il Sinistro si verifica **oltre i termini** previsti nelPack scelto dall'Aderente al momento della sottoscrizione, per la clausola **"Valore a Nuovo"**, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro **al netto del valore dell'eventuale Relitto che il perito indica nella perizia**.
Nel caso in cui sia previsto dalle Condizioni di Polizza un massimale specifico, la Società liquiderà solo nei limiti di tale importo.
Si applicano in ogni caso gli scoperti di cui all'Art. 8 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di Assicurazione.

Gestione del relitto

In caso di perdita totale la Società si riserva la facoltà di gestire il Relitto. **L'Assicurato ageverà tutti gli adempimenti indicati dalla Società fornendo la documentazione necessaria richiesta (es. procura a vendere, doppie chiavi etc) affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto. In questo caso dall'indennizzo non verrà dedotto l'ammontare del valore del Relitto.**

B. DANNI PARZIALI (CVT)

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare come indicato all’Art.11 “Obblighi dell’Assicurato/Aderente”.

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo inferiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, **mediante presentazione di fattura**, le spese necessarie per la riparazione, **al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’Art. 8 “Scoperti e franchigie” delle Condizioni di assicurazione.**

In caso di urto contro animale selvatico la mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l’impossibilità di procedere con il pagamento dell’indennizzo.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica. In caso di riparazione con esclusivo utilizzo di tecnica a freddo, certificata da idonea documentazione, presso i riparatori convenzionati con la Società non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore di fattura o al massimale previsto nelle presenti Condizioni di Polizza.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA/GENESIS:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA/GENESIS:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;

4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

D. TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (fotografie del danno, perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Acrisure Services appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, l'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi **almeno 30 giorni** dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Protezione dei dati personali

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
 - realizzare operazioni di attività commerciale;
 - consentire di proporre e gestire i reclami;
 - condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
 - condurre azioni di prevenzione;
 - elaborare statistiche e studi attuariali;
 - combattere la frode in materia di assicurazioni;
 - condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
 - adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

☐ **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

☐ **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- ☐ di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- ☐ di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- ☐ di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- ☐ di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- ☐ di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- ☐ di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - o in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 160 rue Henri Champion- 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via e-mail all'indirizzo “protectiondesdonnees@groupe-mma.fr”.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.